



**LA RIFORMA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
E IL NUOVO ASSETTO DEGLI ORDINAMENTI
PROFESSIONALI**

Circolare n.14 del 23 luglio 2001

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma
tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.:80459660587
www.consrag.it - fondazioneluca Pacioli@consrag.it

SOMMARIO

| | |
|---|---------|
| <i>Premessa</i> | pag. 3 |
| 1. Gli obiettivi della riforma universitaria | pag. 4 |
| 2. Il percorso normativo della riforma dal 1990 ad oggi | pag. 5 |
| 3. La nuova architettura del sistema universitario | pag. 7 |
| 4. Le classi dei corsi di studio | pag. 10 |
| 5. Riforma dell'Università e ordinamenti professionali | pag. 11 |
| 6. Riforma dell'Università e accesso al pubblico impiego | pag. 16 |

Premessa

A partire dal prossimo anno accademico 2001/2002, verrà data piena attuazione alla riforma del sistema universitario. Quest'ultimo si fonda oggi su una visione di università totalmente diversa rispetto a quella che ha dominato nel passato, dal medioevo ad oggi ¹.

Per un verso, si è passati da una università “monofunzionale”, incaricata a formare la classe dirigente secondo un modello unitario di sapere, ad una “*plurifunzionale*”, chiamata a formare operatori e tecnici nei diversi rami della conoscenza ed a fornire loro una cultura superiore adeguata ai compiti che dovranno assolvere. Per l'altro, si è voluto instaurare più stretti legami tra mondo accademico e mondo produttivo. Nel contesto attuale il tradizionale rapporto di esclusività tra Stato e “sapere”, infatti, subisce una profonda rottura, ponendo al centro del processo culturale la società globalmente intesa ².

La riforma universitaria, avviata nel corso del 1996 ³, risponde all'esigenza di migliorare la qualità dell'istruzione universitaria e le modalità di funzionamento dell'apparato universitario, al fine di recuperare competitività nell'ambito della formazione professionale europea.

L'introduzione dei nuovi titoli universitari (*laurea triennale* e *laurea specialistica*) e la definizione delle diverse classi di laurea produce un notevole impatto sull'accesso alle professioni regolamentate (tra cui la stessa professione economico-contabile) e in generale al pubblico impiego.

La presente circolare, previa individuazione degli obiettivi fondamentali del processo di riforma, si propone di delineare il quadro normativo di riferimento al fine di individuare gli aspetti essenziali della nuova architettura.

¹ L'università nacque come corporazione di studiosi, caratterizzata dal connubio tra maestri e studenti e dalla generalità degli insegnamenti impartiti (o universalità delle scienze). Il suo atto di nascita fu quindi un vero e proprio atto di libertà e di autonomia della comunità degli scienziati e degli studiosi, indipendentemente dal riconoscimento del potere politico pubblico; cfr. W. Gasparri, *Università degli Studi* (voce), in *Dig. Disc. Pubbl.*, Vol. Aggiornamento, Utet, Torino, 2000, p.610.

² Cfr. O. Zecchino, *Presentazione*, in *La riforma dell'università*, ed. Salerno, Roma, 2000, pp. VII-VIII.

³ Concretamente prende avvio, nel febbraio 1997, con la costituzione di una apposita Commissione ministeriale di studio, coordinata dal prof. Guido Martinotti, incaricata di formulare proposte per dare attuazione all'*autonomia didattica universitaria*. Per una dettagliata ricostruzione delle tappe della riforma, si rinvia alla Circolare Ufficio Studi del 10 novembre 2000, *La riforma dell'Università*, Draft n. 35, consultabile sul sito www.consrag.it/fondazione/circolari.

tura universitaria e di analizzare gli effetti della riforma sugli ordinamenti professionali, con particolare riferimento a quello economico-contabile, e sulla disciplina di accesso alle qualifiche dirigenziali e non delle amministrazioni pubbliche.

1. Gli obiettivi della riforma universitaria

Una spinta decisiva al processo di riforma del sistema universitario italiano si è avuta nel 1997 con l'approvazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta legge Bassanini-*bis*, dal nome del Ministro proponente), al fine di porre rimedio ad alcune anomalie e disfunzioni del sistema quali:

- la rigidità degli ordinamenti didattici nazionali e la macchinosità delle procedure per la loro modifica od aggiornamento;
- l'eccessiva e non regolata quantità del lavoro di apprendimento posta a carico dello studente, con conseguente allungamento della durata reale dei corsi di studio e di incremento del numero degli studenti fuori corso⁴;
- l'unicità del corso di laurea quale percorso universitario pressoché esclusivo e, viceversa, la scarsa incidenza quantitativa dei corsi di diploma universitario;
- la complessiva sfasatura tra università e dinamiche sociali e tra istruzione universitaria e formazione professionale europea⁵.

In particolare, hanno costituito obiettivi principali del processo di riforma:

1. quello della *realizzazione dell'autonomia delle università*, con particolare riferimento all'autonomia didattica indicata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 quale criterio generale dell'azione di riforma e risultato ultimo del processo autonomistico⁶;

⁴ Si laurea nel tempo previsto dalla durata legale dei corsi di studio soltanto il 15 per cento degli studenti, mentre gli studenti *fuori corso* rappresentano il 39 per cento sul totale degli iscritti.

⁵ La direttiva n. 89/48/CEE in particolare fissava la soglia di libera circolazione a livello di un titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale.

⁶ L'obiettivo della realizzazione dell'autonomia è pienamente in linea con il dettato costituzionale laddove alle istituzioni di alta cultura, alle università e alle accademie viene riconosciuto il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (articolo 33, cost.). L'autonomia, quale filo conduttore della riforma universitaria, è intesa anche nelle accezioni di autonomia statutaria (riconosciuta alle Università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168) e di autonomia finanziaria (disciplinata con la legge 24 dicembre 1993, n. 537).

2. quello della *delegificazione* di larga parte dell'ordinamento universitario;
3. quello della *semplificazione* delle procedure burocratiche;
4. quello della *qualificazione* complessiva del sistema della ricerca e dell'istruzione universitaria e delle relative strutture e servizi.

La realizzazione delle condizioni di piena autonomia costituisce però il vero fine ultimo del processo di riforma e risulta articolata più dettagliatamente nei seguenti obiettivi:

- a) ampliamento, diversificazione e flessibilizzazione dell'offerta di istruzione universitaria;
- b) qualificazione dei corsi di studio e miglioramento della didattica, anche mediante la competizione tra gli atenei e la previsione di un efficiente sistema nazionale di valutazione e di incentivazione qualitativa delle strutture didattiche;
- c) convergenza dell'architettura del sistema italiano di istruzione universitaria con il modello europeo di istruzione superiore, articolato essenzialmente su due cicli o livelli principali di studio e finalizzato a realizzare la mobilità degli studenti, dei professori e dei ricercatori e la libera circolazione dei titoli di studio e delle professionalità.

2. Il percorso normativo della riforma dal 1990 ad oggi

Un primo tentativo di modernizzazione del sistema universitario è stato fatto con la legge 19 novembre 1990, n. 341, che ha avviato un processo di aggiornamento dei *curricula* dei corsi di laurea ed ha istituito il diploma universitario quale titolo di primo livello⁷.

Il passo decisivo, però, è stato compiuto soltanto con la legge n. 127/1997, la quale, all'articolo 17, comma 95 e seguenti, ha devoluto agli *atenei* il compito, fino ad allora svolto dallo Stato centrale, di disciplinare l'ordinamento dei corsi di studio, in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica (Murst)

⁷ Sulla base dell'articolo 1 della legge n. 341/1990, i titoli che possono essere rilasciati dalle università sono: 1) il diploma universitario (DU); 2) il diploma di laurea (DL); 3) il diploma di specializzazione (DS); 4) il dottorato di ricerca (DR). Per una prima ricognizione sullo stato di attuazione della riforma dell'Università, si veda la Circolare Ufficio Studi del 10 novembre 2000 (Draft n. 35), La riforma dell'Università, consultabile sul sito internet www.consrag.it/fondazione/circolari.

-ora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica- di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto della normativa comunitaria e sentiti il Consiglio universitario nazionale (Cun) e le competenti Commissioni parlamentari.

Due anni dopo, la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ha attribuito al Ministro dell'Università il potere di determinare con decreti:

- la durata dei corsi di studio (accorpati per aree omogenee), eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto;
- l'eventuale 'serialità' dei corsi di studio e dei relativi titoli;
- gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto sia degli sbocchi occupazionali sia della spendibilità a livello internazionale.

Inoltre la legge n. 4/1999 ha attribuito al Ministro anche il potere di prevedere nuove tipologie di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dalla legge n. 341/1990.

Il primo atto di esercizio della delega contenuta nella legge n. 127/1997 ha coinciso con l'emanazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente norme per l'attuazione dell'autonomia didattica degli atenei. Tale decreto ha disciplinato in particolare:

- *la tipologia dei titoli di studio;*
- *le classi di laurea e i corsi di studio.* Più specificamente, ha previsto che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, ma aventi stessi obiettivi formativi qualificanti, sono raggruppati in una medesima classe di appartenenza. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti quindi alla stessa classe di laurea, avranno così identico valore legale.
- *la disciplina generale dei crediti formativi universitari* (si veda *infra*);
- *la disciplina generale dell'accesso ai corsi di studio* ⁸.

⁸ I criteri generali fissati dal D.M. n. 509/1999 hanno ripreso quanto previsto dagli accordi europei firmati a Bologna, il 19 giugno 1999, dai ministri di 28 Paesi. Con tale dichiarazione i Paesi partecipanti si sono assunti l'impegno di costruire uno spazio europeo dell'istruzione superiore nell'ambito del quale vengano adottati:

- un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità, anche mediante l'implementazione del c.d. Diploma Supplement;
- un sistema fondato su due cicli di studio: uno di primo livello, di durata almeno triennale e al termine del quale è rilasciato un titolo spendibile come idonea qualificazione sul mercato del lavoro europeo, uno di secondo livello, al quale è possibile accedere previo completamento del primo ciclo di studi;
- un sistema di crediti didattici, acquisibili anche in ambienti diversi dalle università ma riconosciuti da queste ultime.

Più specificamente, per l'ammissione ai corsi di laurea le università dovranno richiedere, oltre al diploma quinquennale di scuola secondaria superiore o ad altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. A tal fine, i regolamenti didattici di ateneo definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, eventualmente svolte in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore⁹. Nella seconda ipotesi, se la verifica dà risultati negativi, sorgeranno a carico dello studente obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel corso del primo anno. Tale meccanismo, denominato di verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale, è finalizzato a garantire la coerenza del risultato di competenza individuale con le condizioni di partenza ritenute necessarie per un'efficace partecipazione ai corsi universitari, e non coincide in nessun modo con il sistema del "numero chiuso"¹⁰.

Il quadro normativo è stato completato con i recenti decreti ministeriali del 4 agosto 2000 e del 28 novembre 2000, contenenti rispettivamente la determinazione delle classi di laurea e delle classi di laurea specialistica¹¹.

3. La nuova architettura del sistema universitario

L'analisi della normativa consente di individuare due capisaldi del nuovo sistema universitario italiano, a partire dal prossimo anno accademico, ovvero la laurea a due livelli e il sistema dei crediti didattici.

In sostituzione del 'vecchio' diploma di laurea, sono previsti due principali titoli accademici: la *laurea* (L) e dalla *laurea specialistica* (LS).

La *laurea* viene conseguita al termine di un corso di durata triennale, finalizzato ad assicurare allo studente universitario un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti scientifici generali e l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Il suo conseguimento è subordinato

⁹ In collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, le università svolgono attività di orientamento, introducendo un apposito servizio di ateneo.

¹⁰ Cfr. O. Zecchino, *Note introduttive, cit.*, pp. XXVIII-XXIX.

¹¹ Sono stati poi emanati due decreti ministeriali per la determinazione delle classi di laurea e di laurea specialistica per le professioni sanitarie (D.M. 2 aprile 2001) e un decreto per la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza.

all'acquisizione di 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano. Spetta ai regolamenti didattici delle università stabilire le competenze per accedere al corso di laurea e, ove necessario, le modalità di verifica delle competenze acquisite a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche.

La *laurea specialistica*, invece, si consegue al termine di un corso di studio di durata biennale, previo possesso della laurea. La laurea specialistica deve fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Per il suo conseguimento è necessario conseguire 300 crediti, compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica¹².

Tra i due titoli, però, non esiste un rapporto di necessaria consequenzialità, in quanto la laurea specialistica, come già accade in altri Paesi europei, costituisce un titolo a sé, pienamente autonomo e con una propria valenza in ambito pubblico e privato, sia a livello internazionale che nazionale. Nelle intenzioni del legislatore la laurea specialistica è una possibilità ulteriore per coloro che intendono migliorare la propria professionalità, indipendentemente dal periodo in cui abbiano conseguito la laurea.

Il nuovo sistema di titoli accademici, infine, è stato completato con:

- il *diploma di specializzazione* (DS), conseguibile al termine di un corso di specializzazione cui si accede con la laurea specialistica e finalizzato a fornire le conoscenze e le competenze necessarie allo svolgimento di funzioni particolari;
- il *dottorato di ricerca* (DR), volto all'acquisizione delle competenze idonee allo svolgimento di attività di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
- i *master universitari di primo e secondo livello*, rilasciati al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica.

¹² Per i corsi di studio regolati da norme comunitarie (tra cui, medicina e chirurgia, farmacia e architettura) sono istituite lauree specialistiche cui si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

Se l'istituzione di una laurea e una laurea specialistica consente all'università italiana di adeguarsi al modello europeo di istruzione superiore, l'altro pilastro, vale a dire il sistema dei *crediti formativi universitari* (CFU), garantisce ad essa maggiore flessibilità. In particolare, tale sistema mira al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- garantire ad un numero maggiore di cittadini di conseguire un titolo di studio universitario e abbassare l'età media dei laureati, riallineando durata legale e durata effettiva dei corsi;
- aumentare l'efficienza del sistema;
- garantire la generalizzata spendibilità dei titoli e dei risultati formativi ottenuti dallo studente;
- assicurare la pari opportunità in ambito europeo.

Più in particolare, i crediti formativi rappresentano la quantità di lavoro di apprendimento (compreso lo studio individuale) che si richiede allo studente nello svolgimento delle attività formative previste in relazione ai diversi corsi di studio. Ad ogni credito corrispondono 25 ore di lavoro annuo. Convenzionalmente la quantità di lavoro di apprendimento svolta in un anno, a seguito di un impegno a tempo pieno negli studi, è fissata convenzionalmente in 60 crediti l'anno, pari a 1500 ore. La frazione di impegno orario da dedicare allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è predeterminata e non può essere inferiore a metà, salvo il caso di attività ad alto contenuto sperimentale o pratico.

Sono richiesti 180 crediti per il conseguimento della laurea e 300 per il conseguimento della laurea specialistica.

L'acquisizione dei crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa avviene con il superamento di un esame o di altra forma di verifica del profitto. Rientra nella competenza della singola struttura didattica che accoglie lo studente procedere al riconoscimento, totale o parziale, dei crediti acquisiti. Il riconoscimento può riguardare anche le competenze e le abilità certificate, ovvero maturate in attività formative di livello post-secondario alla progettazione e realizzazione delle quali abbia concorso l'università interessata. Le future matricole saranno, quindi, sottoposte ad una verifica, in genere nella forma di test, che però non sarà selettiva (come nel numero chiuso): essa servirà a stabilire i 'debiti formativi' di ciascuno studente rispetto al corso di laurea prescelto¹³.

¹³ Cfr. *Dossier sulle nuove lauree economico-giuridiche*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 luglio 2001, pag. 11-18.

4. Le classi dei corsi di studio

Tenuto conto dei criteri generali fissati dal D.M. n. 509/1999, e dei requisiti inderogabili stabiliti, per lauree, dal D.M. 4 agosto 2000 e, per le lauree specialistiche, dal D.M. 28 novembre 2000, le competenti strutture didattiche determinano per ogni corso di studio con regolamento didattico:

- a. l'elenco degli insegnamenti;
- b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità;
- c. i *curricula* offerti agli studenti e, ove necessario, le regole per la presentazione dei piani di studio individuali;
- d. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche di profitto;
- e. le disposizioni sugli eventuali obblighi di riserva¹⁴.

I criteri generali, entro cui le università esercitano la propria autonomia, non sono indicati per ogni singolo corso di studio, ma per classi di appartenenza¹⁵, ovvero per raggruppamenti di corsi di studio. Ne deriva che tutti i corsi appartenenti ad una medesima classe condivideranno gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili¹⁶, differenziandosi invece per la denominazione, per gli obiettivi formativi specifici, per la scelta dettagliata delle attività formative richieste allo studente ed il relativo carico di lavoro espresso in crediti.

La piena flessibilità della struttura dei curricula è perseguita mediante una maggiore articolazione delle discipline. In luogo del vecchio elenco di discipline codificate, il D.M. 4 ottobre 2000 ha introdotto i settori scientifico-disciplinari, per un totale di 370. Tali settori vengono individuati nell'ambito delle 14 aree definite dal suddetto decreto ministeriale e costituiscono "contenitori-cornice"¹⁷ i quali, a loro volta, servono per individuare i vari insegnamenti.

¹⁴ Articolo 12, comma 2, D.M. n. 509/1999.

¹⁵ Più specificamente, negli allegati ai decreti ministeriali del 4 agosto e del 28 novembre 2000, per ogni classe, è redatto un prospetto intestato con la denominazione della classe medesima e articolato in due parti contenenti, rispettivamente, la descrizione degli obiettivi formativi qualificanti della classe e lo schema delle attività formative indispensabili per il conseguimento di tali obiettivi formativi.

¹⁶ L'articolo 10, D.M. n. 509/1999 ha raggruppato le attività formative indispensabili in sei diverse tipologie: 1) relative alla 'formazione di base'; 2) caratterizzanti; 3) affini o integrative; 4) autonomamente scelte dallo studente; 5) per la prova finale e per la verifica della conoscenza della lingua straniera; 6) per le ulteriori competenze linguistiche, le abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

¹⁷ Cfr. *Note Introduttive*, in *La riforma dell'università*, cit., p. XXXIX.

In altri termini, il Ministero stabilisce “reticolati” all’interno dei quali le singole facoltà si muoveranno nell’ambito della propria autonomia didattica.

5. Riforma dell’Università e ordinamenti professionali

Il cambiamento degli ordinamenti didattici comporta necessariamente una modifica degli ordinamenti professionali, per due ragioni principali:

- da sempre le professioni si sono innestate in un particolare assetto dell’istruzione;
- tra le finalità della scuola, rientra anche la formazione dei futuri professionisti¹⁸.

Tenendo conto dello stretto legame tra scuola e professione, il legislatore del 1999¹⁹ ha previsto l’emanazione, su proposta del Murst, di concerto con il Ministero della giustizia, di uno o più regolamenti²⁰ al fine di raccordare le novità accademiche con gli ordinamenti delle professioni, per le quali è previsto l’obbligo del superamento dell’esame di Stato. Di qui due importanti effetti, in parte già esplicitati, in parte in via di esplicitazione, ovvero:

- l’*adeguamento dei requisiti per l’abilitazione professionale* alla nuova mappa dei titoli accademici;
- la *ristrutturazione degli Albi professionali* in linea con il nuovo sistema universitario a doppio livello (quello della laurea triennale e quello della laurea specialistica biennale).

Il primo regolamento attuativo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, ha avuto ad oggetto le professioni di *dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo*.

Tale regolamento si compone di due parti: una generale contenente norme comuni alle professioni considerate ed una speciale, recante disposizioni proprie di ciascuna delle suddette professioni.

¹⁸ Cfr. S. Cassese, *La riforma degli ordini professionali*, in *Giorn. Dir. Amm.*, n. 6, 2001, p. 634.

¹⁹ Cfr. articolo 1, comma 18, della legge n. 4/1999, come modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

²⁰ Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, legge n. 400/1988.

Le principali novità riguardano:

Sezioni e attività. Ciascun Albo è riorganizzato in due sezioni riservate rispettivamente ai laureati specialisti e ai laureati triennali. A ciascuna sezione si fanno corrispondere alcuni ambiti di attività non interscambiabili.

Classi di laurea. In relazione a ciascuna professione, sono definite le classi di laurea che consentiranno l'ammissione agli esami di Stato, i cui contenuti vengono rafforzati prevedendo in generale due prove scritte, una pratica ed una orale. Ciascuna classe di laurea, e non il singolo curriculum, costituisce il punto di riferimento per la definizione dei crediti formativi universitari.

Titoli di studio. Sono fatti salvi i diritti degli attuali iscritti agli ordini possessori della 'vecchia laurea'. Costoro sono equiparati automaticamente ai laureati quinquennali, accedendo così alla sezione più alta. I soggetti titolari della vecchia laurea, ma che non hanno ancora sostenuto l'esame di Stato, hanno facoltà di scegliere la sezione cui accedere.

Tirocinio. Gli ordini professionali potranno concordare con le università alternative modalità di tirocinio e pratica professionale.

Dal regolamento generale resta esclusa la *professione economico-contabile*, per la quale la Commissione Rossi (dal nome del suo Presidente) istituita presso il Murst ha formulato un'ipotesi a sé, nella quale ragionieri e dottori commercialisti sono riuniti in un unico Albo articolato in due sezioni ²¹.

L'apposito schema di regolamento, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contiene disposizioni che modificano ed integrano, da un lato, la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e le relative prove, dall'altro, la disciplina dell'ordinamento professionale e i connessi albi ordini e collegi ²².

Lo stretto legame tra accesso alla professione economico-contabile, struttura dell'Albo e competenze professionali determinerà una riorganizzazione dell'ordinamento professionale riassumibile nei seguenti termini.

²¹ Si tratta dello Schema di regolamento attuativo dell'articolo 1, comma 18 della legge n. 4/1999 – Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, nonché della disciplina del relativo ordinamento – in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

²² La riforma dell'ordinamento professionale sarà ripresa in una successiva circolare.

Il nuovo Albo unico, che si chiamerà *Albo dei Dottori Commercialisti e Revisori dei conti*, sarà articolato, come per le altre professioni, in due sezioni (A e B), a ciascuna delle quali verrà collegato uno specifico percorso formativo, uno specifico esame di Stato, un determinato titolo professionale e l'esercizio di specifiche attività professionali.

Sezione A o Albo dei Commercialisti

Agli iscritti alla sezione A spetterà il titolo professionale di Dottore commercialista, indicato più brevemente come 'Commercialista'. Si iscriveranno ad essa:

- a. gli attuali appartenenti agli ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali. Questi ultimi però verranno iscritti in apposito elenco transitorio²³ con il titolo di Ragioniere Commercialista;
- b. coloro che supereranno l'apposito esame di Stato.

Costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato per l'accesso alla sezione A i seguenti requisiti:

- *laurea specialista* conseguita nelle seguenti classi di laurea:
 - Scienze dell'economia: Classe 64/S;
 - Scienze economico aziendali: Classe 84/S;
- *tirocinio triennale*, con possibilità di svolgerlo, in tutto o in parte, durante il corso di studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università.

L'esame di Stato si articolerà in 3 prove scritte, di cui una applicativa, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, e di 1 prova orale.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

- ragioneria generale ed applicata;
- revisione aziendale;
- tecnica industriale e commerciale;
- tecnica bancaria;
- tecnica professionale;
- finanza aziendale.

²³ L'elenco cesserà alla fine del sesto anno dalla formale unificazione degli Ordini.

La seconda prova scritta verterà, invece, su:

- diritto privato
- diritto commerciale
- diritto fallimentare;
- diritto tributario;
- elementi di diritto del lavoro.

La prova scritta applicativa infine consisterà in un'esercitazione pratica sulle materie previste per la prima prova.

Oggetto della prova orale saranno, oltre alle materie già oggetto delle prove scritte, le seguenti materie:

- informatica;
- sistemi informativi;
- economia politica;
- matematica e statistica;
- legislazione e deontologia professionale.

Agli iscritti alla sezione A spettano, nel rispetto delle riserve e attribuzioni già stabilite dalle vigenti normative, le seguenti *attività professionali*:

- componenti collegi sindacali in società quotate e società capogruppo;
- controllo su acquisizioni, fusioni, scissioni di S.p.A. quotate;
- controllo di conferimenti in S.p.A. quotate;
- procedure concorsuali;
- rappresentanza giudiziaria e patrocinio nei giudizi tributari.

Sezione B o Sezione Revisori contabili

L'iscrizione alla sezione B darà diritto all'uso del titolo di "*Revisore contabile*". Ad essa accederanno coloro che supereranno l'esame di Stato, avente ad oggetto le materie previste dalla direttiva 84/253/Cee del 10 aprile 1984 (detta 'VIII Direttiva') e strutturato secondo di criteri attualmente previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Per essere ammessi all'esame di Stato occorrerà essere in possesso di due requisiti:

- *laurea triennale* conseguita nelle seguenti classi di laurea:
 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale: Classe 17;
 - Scienze economiche: Classe 28;
- *tirocinio triennale*.

L'esame di Stato, in particolare, sarà articolato in 3 prove scritte, di cui una applicativa, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

- contabilità generale;
- contabilità analitica e di gestione;
- disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
- controllo della contabilità e dei bilanci.

La seconda prova scritta mirerà ad accertare le conoscenze teoriche, nei limiti di quanto necessario per esercitare il controllo della contabilità e dei bilanci, nelle seguenti materie:

- diritto civile e commerciale;
- diritto fallimentare;
- diritto tributario;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- sistemi di informazione e informatica;
- economia politica e aziendale;
- principi fondamentali di gestione finanziaria;
- matematica e statistica.

La prova scritta applicativa infine consisterà in un'esercitazione pratica sulle materie previste per la prima prova scritta.

La prova orale infine avrà ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Agli iscritti alla sezione B spettano, nel rispetto delle riserve e attribuzioni già stabilite dalle vigenti normative, le seguenti *attività professionali*:

- revisione contabile obbligatoria e controllo legale dei conti di S.r.l., S.p.A., S.p.A. quotate, società capogruppo, società controllate da società quotate, bilancio consolidato;
- componenti in collegi sindacali di S.r.l., S.p.A. non quotate;
- controllo su acquisizioni, fusioni, scissioni di S.r.l., S.p.A. non quotate;
- controllo di conferimenti in S.r.l., S.p.A. non quotate;
- revisione conti enti pubblici;
- certificazioni e visti di conformità previsti da leggi fiscali.

6. Riforma dell'Università e accesso al pubblico impiego

La previsione della nuova tipologia di titoli di studio universitari, ovvero la laurea (L) e la laurea specialistica (LS), contenuta nell'articolo 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei (d.m. n. 509/1999), ha determinato l'esigenza di individuarne la valenza anche ai fini dell'accesso al pubblico impiego.

Per questo motivo, in data 27 dicembre 2000, il Ministro della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha diramato un'apposita circolare finalizzata a determinare le concrete prospettive occupazionali presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici, tra cui gli stessi *ordini e collegi professionali*²⁴.

Le amministrazioni pubbliche dovranno individuare la corrispondenza tra i nuovi titoli universitari e i requisiti di accesso alle funzioni dirigenziali e non dirigenziali nel pubblico impiego.

In particolare, in relazione alle qualifiche dirigenziali, alle quali si accede mediante due diverse procedure concorsuali, disciplinate dall'articolo 28, comma 2, lett. *a*) e *b*), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (come successivamente modificato ed integrato), la circolare, fermo restando il valore dei titoli attualmente previsti, individua quale requisito di accesso:

- a*) per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di diploma di laurea e con cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali²⁵, il *diploma di laurea* (L) nelle classi coerenti con la professionalità da selezionare;

²⁴ In particolare, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ("Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") ha stabilito che per amministrazioni pubbliche vanno intese "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, *tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali*, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". La personalità giuridica di diritto pubblico è stata riconosciuta agli enti professionali anche dalla Cassazione in relazione: *a*) alla loro costituzione prescritta dalla legge e della obbligatorietà dell'appartenenza ad essi; *b*) ai controlli e agli interventi statali cui sono sottoposti; *c*) alle funzioni pubbliche svolte dagli ordini e collegi professionali, attraverso i rispettivi consigli (cfr. Cass., 19 marzo 1979, n. 1582, in *Mass. Giust. Civ.*, 1979, p. 717).

²⁵ Articolo 28, comma 2, lett. *a*), d.lgs n. 29/1993.

b) per i non dipendenti di amministrazioni pubbliche ovvero per i dipendenti sprovvisti dei requisiti di servizio (cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali), il diploma di laurea specialistica (LS), fermo l'obbligo di altre qualificazioni post-universitarie, quali il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione (ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lett. b)).

Per l'assunzione di personale non dirigenziale, la circolare prevede invece l'equivalenza tra i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni C1, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, il diploma di laurea triennale.

Il presidente
PAOLO MORETTI

